

ONU

Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani

Documento conclusivo dell'Incontro internazionale promosso dal Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite (Parigi, 7-9 ottobre 1991)*

I partecipanti all'Incontro internazionale,

Consapevoli della fondamentale importanza del ruolo delle istituzioni nazionali in ordine alla protezione delle libertà fondamentali, alla promozione della democrazia, al rafforzamento del dialogo tra lo Stato e la società civile e all'avveramento di una cultura universale dei diritti umani, fondata sull'applicazione effettiva, da parte degli stati membri, dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e negli strumenti internazionali relativi ai diritti umani,

Considerando che una istituzione nazionale deve essere un organo, una autorità o un organismo che esercita funzioni generali e speciali in materia di promozione e protezione dei diritti umani,

Consapevoli del fatto che, se è vero che spetta a ciascun paese di optare per la forma di istituzione di promozione e protezione dei diritti umani che meglio risponda ai bisogni che si esprimono sul piano nazionale, altrettanto vero è che esso, in un'ottica di universalità, deve tener conto dell'esperienza acquisita da altri paesi al fine di giungere al miglior standard internazionale,

Constatando che queste istituzioni rivestono spesso una forma sia collegiale (commissioni nazionali dei diritti umani) sia personalizzata (ombudsmen o mediatori), e che oltre ad una competenza consultiva nel campo delle politiche dei diritti umani, alcune di esse hanno competenze quasi giurisdizionali per quanto riguarda gli attentati alle libertà individuali,

Avendo in modo speciale consacrato i loro lavori alle esperienze delle commissioni nazionali, tengono a sottolineare l'importanza specifica e l'efficacia degli ombudsmen e dei mediatori nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

I partecipanti all'Incontro internazionale,

Raccomandano che i risultati dei lavori servano alla elaborazione di un manuale sulle istituzioni nazionali ad opera del Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite, ai sensi della risoluzione 1991/27, par. 10, della Commissione dei diritti dell'uomo,

Raccomandano alla Commissione dei diritti dell'uomo di trasmettere i principi di seguito enunciati al Comitato preparatorio della Conferenza mondiale dei diritti umani del 1993,

Reputano che, in vista di sviluppare le istituzioni nazionali dei diritti umani e di incoraggiarne la creazione, i governi dovrebbero prendere in considerazione, nella loro legislazione interna, i seguenti principi.

* Traduzione del testo francese a cura della Redazione.

*Principi concernenti lo statuto delle commissioni e loro ruolo consultivo
Competenze e attribuzioni*

1. Una istituzione nazionale è investita di competenze di protezione e promozione dei diritti umani.
2. Essa è dotata di un mandato quanto più esteso possibile, e chiaramente enunciato in un testo costituzionale o legislativo che fissi la sua composizione e il campo della sua competenza.
3. Una istituzione nazionale ha, fundamentalmente, le seguenti attribuzioni:
 - a) Fornire a titolo consultivo al governo, al parlamento e a qualsiasi altro organo competente, sia su domanda delle autorità interessate, sia usando della propria facoltà di iniziativa, pareri, raccomandazioni, proposte e rapporti concernenti qualsiasi questione relativa alla protezione e alla promozione dei diritti umani. L'istituzione nazionale può decidere di renderli pubblici. Questi pareri, raccomandazioni, proposte e rapporti e ogni altra prerogativa dell'istituzione nazionale si riferiscono ai seguenti settori:
 - i) ogni disposizione legislativa e amministrativa, così come quelle relative all'organizzazione giudiziaria destinate a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani. A questo riguardo, l'istituzione nazionale esamina la legislazione e i testi amministrativi in vigore, nonché i progetti e le proposte di legge, e fa le raccomandazioni che essa reputa appropriate al fine di assicurare che questi testi siano rispettosi dei principi fondamentali dei diritti umani. Essa raccomanda, ove necessario, l'adozione di una nuova legislazione, l'adattamento della legislazione vigente e l'adozione o la modifica delle misure amministrative;
 - ii) qualsiasi situazione di violazione dei diritti umani di cui essa decida di investirsi;
 - iii) l'elaborazione dei rapporti sulla situazione nazionale dei diritti umani in generale nonché su questioni più specifiche;
 - iv) attirare l'attenzione del governo sulle situazioni di violazione dei diritti umani in qualsiasi paese, proporgli qualsiasi iniziativa intesa a porvi fine e, se del caso, emettere un parere sulle posizioni e le reazioni del governo.
 - b) Promuovere e sorvegliare l'armonizzazione della legislazione, dei regolamenti e delle prassi nazionali con gli strumenti nazionali relativi ai diritti umani, del quale lo Stato è parte, e alla loro effettiva messa in opera.
 - c) Incoraggiare la ratifica dei suddetti strumenti o l'adesione ad essi e assicurarsi della loro applicazione.
 - d) Contribuire ai rapporti che gli stati devono presentare agli organi e comitati delle Nazioni Unite, nonché alle istituzioni regionali, in applicazione dei loro obblighi pattizi e, ove del caso, emettere un parere al riguardo, nel rispetto della loro indipendenza.
 - e) Cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e ogni altra istituzione della famiglia delle Nazioni Unite, le istituzioni regionali e le istituzioni nazionali di altri paesi, competenti in materia di protezione e promozione dei diritti umani.
 - f) Essere associata alla elaborazione di programmi riguardanti l'insegnamento e la ricerca sui diritti umani e partecipare alla loro realizzazione negli ambienti scolastici, universitari e professionali.
 - g) Fare conoscere i diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione, soprattutto la discriminazione razziale, sensibilizzandone l'opinione pubblica specialmente attraverso l'informazione e l'insegnamento, facendo appello a tutti gli organi di stampa.

Composizione e garanzie di indipendenza e di pluralismo

1. La composizione delle istituzioni nazionali e la designazione dei suoi membri, per via elettiva o non, devono essere stabilite secondo una procedura che abbia tutte le garanzie necessarie per assicurare la rappresentanza pluralista delle forze sociali (della società civile) interessate alla protezione e alla promozione dei diritti umani, fundamentalmente mediante poteri che permettano di stabilire una cooperazione effettiva con, o mediante la presenza di, rappresentanti:
 - delle organizzazioni nongovernative competenti nel campo dei diritti umani e della lotta contro la discriminazione razziale, dei sindacati, delle organizzazioni socio-professionali interessate, soprattutto di giuristi, medici, giornalisti e personalità scientifiche;
 - delle correnti di pensiero filosofico e religioso;
 - di universitari ed esperti qualificati;
 - del parlamento;
 - delle amministrazioni (se inclusi, questi rappresentanti partecipano alle deliberazioni a titolo consultivo).
2. L'istituzione nazionale dispone di una infrastruttura idonea al buon funzionamento delle sue attività, in particolare di sufficienti risorse finanziarie. Queste dovrebbero consentirle di dotarsi di proprio

personale e di propri locali, al fine di essere autonoma rispetto allo Stato e di essere sottoposta a un controllo finanziario che rispetti la sua indipendenza.

3. Per la stabilità del mandato dei membri dell'istituzione, senza la quale non ci sarebbe reale indipendenza, la loro nomina è fatta con un atto ufficiale che fissa, per un periodo determinato, la durata del mandato. Esso può essere rinnovabile, a condizione che resti garantito il pluralismo della sua composizione.

Modalità di funzionamento

Nel quadro del suo funzionamento, l'istituzione nazionale deve:

1. esaminare liberamente ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che le siano sottoposte dal governo o siano decise di propria iniziativa su proposta dei suoi membri o di qualsiasi richiedente;

2. ascoltare qualsiasi persona, ottenere qualsiasi informazione e qualsiasi documento necessari alla valutazione di situazioni che rientrino nella sua competenza;

3. indirizzarsi all'opinione pubblica direttamente o attraverso organi di stampa in modo particolare per rendere pubblici i propri pareri e le proprie raccomandazioni;

4. riunirsi con regolarità e quanto più possibile con la partecipazione di tutti i propri membri regolarmente convocati;

5. costituire nel proprio seno gruppi di lavoro e dotarsi di sezioni locali o regionali per farsi aiutare nell'adempimento delle proprie funzioni;

6. intrattenere una concertazione con gli altri organi giurisdizionali o non, incaricati della protezione e della promozione dei diritti umani (in particolare ombudsmen, mediatori o altri organi simili);

7. tenuto conto del ruolo fondamentale che svolgono le organizzazioni nongovernative per amplificare l'azione delle istituzioni nazionali, sviluppare rapporti con le organizzazioni nongovernative che si consacrano alla protezione e alla promozione dei diritti umani, allo sviluppo economico e sociale, alla lotta contro il razzismo, alla protezione dei gruppi particolarmente vulnerabili (in particolare i bambini, i lavoratori migranti, i rifugiati, i portatori di handicap fisico e mentale) o ad altri settori specializzati.

*Principi complementari riguardanti lo statuto delle commissioni * che hanno competenze di carattere quasi giurisdizionale*

Una istituzione nazionale può essere abilitata a ricevere ed esaminare denunce e richieste concernenti situazioni individuali. Essa può essere adita da individui, loro rappresentanti, parti terze, organizzazioni nongovernative, associazioni e sindacati e ogni altra organizzazione rappresentativa. In questo caso, e fatti salvi i principi sotto elencati riguardanti le altre competenze delle commissioni, le funzioni che sono loro attribuite possono ispirarsi ai seguenti principi:

1. ricercare una composizione amichevole per via di conciliazione o, nei limiti fissati dalla legge, mediante decisioni vincolanti o, se del caso, facendo ricorso alla confidenzialità;

2. informare l'autore della richiesta dei propri diritti, in particolare delle vie di ricorso che gli sono aperte e facilitargliene l'accesso;

3. occuparsi delle denunce o richieste e trasmetterle a qualsiasi altra autorità competente nei limiti fissati dalla legge;

4. fare raccomandazioni alle autorità competenti, in particolare proponendo adattamenti o riforme delle leggi, regolamenti e prassi amministrative, specialmente quando essi sono all'origine delle difficoltà incontrate dagli autori delle richieste per far valere i loro diritti.

Per dar seguito ai risultati dell'Incontro, i partecipanti raccomandano alla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite di organizzare un altro seminario, che potrebbe tenersi dopo la Conferenza mondiale del 1993.

Raccomandazione specifica

I Partecipanti all'Incontro internazionale raccomandano il potenziamento del Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani allo scopo di arrecare una assistenza adeguata alle istituzioni nazionali. ■

